

**T.A.R. EMILIA ROMAGNA**  
**SI ATTESTA L'AVVENUTO**  
**PAGAMENTO DIRITTO DI**  
**COPIA MEDIANTE MARCHE**  
**DA BOLLO PER EURO 8,28**  
**BOLOGNA LI 19/08/2015**

N. 118/15 REG.PROV.COLL.  
N. 00703/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 703 del 2014, proposto da:  
Associazione via Petroni e dintorni, in persona del legale  
rappresentante in carica e dai sigg. Pietro Maria Alemagna, Donata  
Andreoli, Umberto Broccoli, Silvia Bruno, Paolo Calori, Salvatore  
Camboli, Donatella Chiarini, Tomasina Decandia, Loris Folegatti,  
Marilena Lelli, Patrizia Malossi, Nevia Marescotti, Valeria Piselli  
Giunchi, Gigino Poli, Patrizia Poli, Giuseppe Sisti, Bruna Toneatto,  
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Tomanelli, con  
domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Bologna, via Galliera  
n. 63;

*contro*

Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dagli avv. Giulia Carestia e Antonella Trentini, con domicilio  
eletto presso l'Ufficio legale comunale, in Bologna, piazza Maggiore



n. 6;

*nei confronti di*

Massimiliano Bolelli, Maria Grisalfi, Giovanni Sansolino, Rachida Essaleh, Adeel Hussain Shah Syed, non costituiti in giudizio;


*per l'annullamento, previa sospensiva,*

- delle autorizzazioni comunali: a) PG n. 76101/2014 del 12.03.2014, rilasciata a Bolelli Massimiliano, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Balanzone di Bolelli Massimiliano & C. s.n.c."; b) PG n. 76896/2014 del 12.03.2014, rilasciata a Crisafi Maria, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Petroni s.a.s. di Crisafi Maria & C."; c) PG n. 91297 del 27.03.2014, rilasciata a Sansolino Giovanni, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Harvest s.n.c. di Poppi Roberto e Sansolino Giovanni"; d) PG n. 91594 del 27.03.2014, rilasciata a Essaleh Rachida, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Vecchi Sapori s.r.l."; e) PG n. 91911/2014 del 28.03.2014, rilasciata a Hussain Shah Syed Adeel, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Frutta fresca s.n.c. di Hussain Shah Syed Adeel", nonché dell'art. 7 del Regolamento comunale in data 17/12/2012 relativo a "...occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", laddove tale disposizione consente agli esercenti l'utilizzo dei c.d. "dehors" fino alle ore 1,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna;





Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


#### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, la Associazione "via Petroni e dintorni" con sede in Bologna e diversi altri cittadini residenti a Bologna nella stessa via, chiedono l'annullamento delle concessioni comunali indicate in epigrafe, con le quali il Settore Attività Produttive e Commercio del Comune ha consentito a n. 5 imprese che gestiscono pubblici esercizi in via Petroni, l'installazione di manufatti denominati comunemente "dehors" sul suolo pubblico comunale antistante gli esercizi dei richiedenti. Gli odierni ricorrenti impugnano, inoltre, l'art 7 del Regolamento comunale del 17/12/2012 disciplinante i c.d. "dehors", ove tale disposizione consente agli esercenti l'utilizzo di tali manufatti alle ore 1,00. A sostegno del ricorso, gli interessati deducono censure rilevanti eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, nonché rilevanti violazioni degli artt. 9, comma 1 e 11, comma 2, lett. D) del citato Regolamento comunale sui "dehors".

L'amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del gravame, sostenendone l'infondatezza.








Con ordinanza collegiale n. 466 del 10 settembre 2014, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, disponendo, per l'effetto, la sospensione dell'esecuzione delle gravate concessioni di occupazione di suolo pubblico del comune di Bologna, nonché il rinvio delle parti all'odierna udienza pubblica per la discussione della causa nel merito.


Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso in epigrafe merita accoglimento, risultando fondato il rilievo in ordine alla oggettivamente carente motivazione dei provvedimenti concessori impugnati, in relazione alle effettive ragioni sulla base alle quali il Comune ha ritenuto di potere prescindere dal parere negativo all'adozione di ognuno di tali provvedimenti, espresso dal quartiere San Vitale del Comune stesso. I pareri (obbligatori) del Quartiere pongono l'accento sulla vocazione residenziale della strada, sulla scarsità di parcheggi, sulla conformazione della stessa, con particolare riferimento ai portici, che amplificano i rumori esterni provenienti dai passanti e soprattutto dagli avventori dei numerosi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande presenti nella strada, e, in definitiva, rimarcando l'ulteriore aggravamento della già grave situazione di rumorosità della strada, che deriverebbe dall'installazione di nuovi "dehors", in quanto costituenti ulteriore attrattiva a sostare e consumare - all'aperto - negli esercizi che ne hanno fatto espressa domanda al Comune.

D'altra parte, la gravità della situazione riguardo all'inquinamento







acustico di via Petroni e delle altre strade vicine facenti parte della zona universitaria di Bologna, già era ben nota al comune di Bologna, che proprio per affrontare e cercare di porre rimedio a tale situazione aveva chiesto una relazione tecnica ad A.R.P.A. Emilia – Romagna. L'organo tecnico regionale, nel mese di giugno 2012, dopo diversi monitoraggi e verifiche *in loco*, ha relazionato l'amministrazione evidenziando che "...nel periodo notturno si registrano valori costantemente superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico". E' proprio sulla base e in considerazione di tali rilievi tecnici che il Comune adottava ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 c. 7 T.U.E.L., con la quale, al fine di arginare il fenomeno, ha prescritto nuovi più ristretti orari di chiusura delle diverse tipologie di esercizi commerciali presenti in via Petroni. A fronte di tali ragioni, l'amministrazione comunale ~~ha~~ ritiene di potere accogliere le domande di concessione di suolo pubblico per l'installazione dei "dehors", sulla base di argomentazioni quali: "... l'occupazione fa parte del progetto di riqualificazione che interessa via Petroni..." e "...da parte dell'amministrazione comunale è in corso di definizione un progetto di riqualificazione della via Petroni, la cui messa a punto e l'eventuale individuazione di nuove esigenze di pubblico interesse richiedono ulteriori approfondimenti...". Tali motivazioni si appalesano, però, del tutto generiche e comunque inconferenti rispetto alla fattispecie di cui è causa, ciò soprattutto in riferimento alle specifiche gravi problematiche concernenti l'inquinamento acustico nelle ore notturne in via Petroni e nelle strade

h



limitrofe della zona universitaria, che – già formalmente accertate da A.R.P.A. - sono state espressamente richiamate nel parere negativo reso dal quartiere San Vitale per ciascuno dei provvedimenti concessori in esame.

Inoltre, tale motivazione pare frutto di evidente travisamento di fatto, da parte del Comune, poiché il progetto di riqualificazione e recupero della zona che – come si è visto - costituisce il nucleo essenziale della motivazione dei provvedimenti concessori - non risulta, allo stato, né in avanzato stato di attuazione, né tanto meno concluso, Sul punto, i ricorrenti hanno documentato *-a contrario-* ~~l'avvenuto~~ l'arresto procedimentale del progetto, avvenuto con le dimissioni dalla carica del "Garante della Partecipazione". Dopo le dimissioni, questo essenziale profilo professionale del Progetto non risulta essere stato sostituito (v. doc. n. 6 di parte ric.). A fronte di tali considerazioni, l'amministrazione comunale non ne ha in alcun modo contestato il contenuto; né essa ha dimostrato che il progetto di riqualificazione, pur arrestatosi, sia stato in seguito riavviato. Il Collegio osserva, pertanto, che i provvedimenti concessori impugnati risultano privi di effettiva motivazione in ordine alle ragioni per le quali sono stati disattesi i pareri negativi espressi dal quartiere San Vitale.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l'effetto, sono annullati gli atti comunali impugnati.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che non esaminati, ove non confluenti in quelli accolti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna,  
Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  
lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti comunali impugnati.

Condanna il comune di Bologna, quale parte soccombente, al  
pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese relative al  
presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, fatto salvo quanto già liquidato a carico del Comune nella fase cautelare del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  
amministrativa.


Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17  
dicembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Sergio Fina, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA



EMILIA-RO-

Il 9 FEB 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



h